



# COMUNE DI VARALLO

PROVINCIA DI VERCELLI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 91 DEL 02/08/2019

### OGGETTO:

**INDIVIDUAZIONE PRELIMINARE DI UN'AREA NATURISTA ALL'INTERNO DI SPIAGGIA FLUVIALE DI PROPRIETA' DEMANIALE.**

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di agosto alle ore nove e minuti trenta presso la Sede comunale, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTA Eraldo - Sindaco	Sì
2. BONDETTI Pietro - Vice Sindaco	Sì
3. DEALBERTO Alessandro - Assessore	Sì
4. POLETTI Enrica - Assessore	Sì
5. NEGRI Pamela - Assessore - Esterno	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella .

Il Presidente, BOTTA Eraldo riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## IL SINDACO

**Dato atto** che, con nota pervenuta in data 26.07.2019 prot. 8721, il Presidente dell'Associazione Naturista Italiana Sig. Giampiero Tentori chiedeva all'Amministrazione Comunale la destinazione di un tratto spondale da adibire alla pratica naturista;

**Dato atto** che il naturismo, nato alla fine dell'800 per opporsi agli eccessi dell'urbanesimo, è un movimento che si propone di promuovere un contatto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell'ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore;

**Rilevato** che il naturismo in Italia è notevolmente diffuso, con la nascita di numerose associazioni che reclamano "oasi naturiste" che consentano ai propri associati di esporsi liberamente al sole;

**Ritenuto** che comunque la spiaggia dovrà rimanere libera, accessibile a tutti ed opportunamente segnalata;

**Richiamata** la Legge Regionale n. 21 del 21.09.2015 – "Disciplina del turismo naturista";

**Visto** il Regolamento della Regione Piemonte n. 7 del 02.05.2017 "Caratteristiche tecniche e modalità di gestione delle strutture destinate alla pratica del turismo naturista nonché criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche";

**Considerato** che:

- ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale sopra indicata i comuni possono destinare alla pratica del naturismo spiagge fluviali di proprietà del Demanio o di Enti Pubblici;
- l'allegato A) al Regolamento prevede che il Comune nel cui territorio si intendono insediare attività destinate al turismo naturista in ambienti naturali di proprietà demaniale o di Enti pubblici locali, si avvale della collaborazione di strutture nazionali o regionali competenti in materia di difesa del suolo e foreste, per il necessario supporto alla scelta più idonea per il rispetto ambientale e paesaggistico considerata;

**Considerato** inoltre che ai dell'art. 2 della L.R. n. 21/2015 le strutture destinate all'attività naturista, nonché l'utilizzo delle aree, sono assoggettate alle disposizioni previste in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, di sicurezza e di prevenzione incendi e devono quindi essere rispettose dell'ambiente;

## PROPONE

1. Dando atto che la parte narrativa qui richiamata costituisce parte integrante del dispositivo, di individuare in via di massima, a norma di legge, un'area naturista nella spiaggia fluviale delimitata in località Balangera come meglio individuata nell'allegata planimetria;

2. Di avvalersi della collaborazione della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e foreste, per il necessario supporto alla scelta più idonea per il rispetto ambientale e paesaggistico dell'area considerata;
3. Di dare atto che per il proseguo dell'atto deliberativo dovranno essere acquisite le autorizzazione da parte del Demanio Idrico Regionale;
4. Di demandare ai Responsabili della III<sup>^</sup> Ripartizione – Interventi Sociali e Culturali e della IV<sup>^</sup> Ripartizione – Pianificazione e Gestione del Territorio l'assunzione degli opportuni e conseguenti provvedimenti gestionali, compresa la necessaria procedura per il rilascio della concessione ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 7 del 02.05.2017 e secondo le specifiche prescrizioni tecniche di cui all'allegato del regolamento regionale;
5. di comunicare l'adozione della seguente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Esaminata la proposta di deliberazione:

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti 4 favorevoli, 1 contrario (Poletti Enrica perché contraria ideologicamente), palesemente espressi:

## **D E L I B E R A**

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Letto, confermato e sottoscritto  
Il Presidente  
Firmato digitalmente BOTTA Eraldo

Il Segretario Generale  
Firmato digitalmente ROSSINI dott.ssa Mariella